

IPOTESI DI ACCORDO

In data 23 gennaio 2025 in Roma,

tra

la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma

e

le OO. SS. FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e
CONFSAL-LIBERSIND assistite dalla delegazione contrattuale,

premesso che:

- in data 27 marzo 2024 le OO.SS. hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del CCL per quadri, impiegati ed operai (scaduto il 31 dicembre 2022), avente ad oggetto sia gli istituti di parte economica che di parte normativa;

- il negoziato è stato incentrato principalmente sugli aspetti strettamente economici e su specifici ulteriori temi di rilievo centrale per i lavoratori;

- la trattativa, interrottasi a seguito di consultazione referendaria effettuata dalle OO.SS. nel mese di luglio 2024, è ripresa nel mese di ottobre e sono state raggiunte le condizioni per un accordo;

tutto ciò premesso

[Handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red) are present throughout the page, including a large signature on the left and several initials on the right and bottom.]

è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il quadriennio 2023-2026 del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.

A) PARTE ECONOMICA

1) Aumenti retributivi

Lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995

Con riferimento ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995, le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio nella misura di euro 100,00 (cento/00) l.m., riferiti al parametro del livello 3, con le seguenti decorrenze:

- euro 70,00 (settanta/00) l.m. con decorrenza 1/05/2025
- euro 30,00 (trenta/00) l.m. con decorrenza 1/06/2026

Come convenuto in via definitiva con l'accordo di rinnovo contrattuale del 7 febbraio 2013, per i lavoratori di cui al punto 2 delle norme transitorie inserite nell'art.32 del CCL, la rivalutazione degli aumenti di anzianità prevista al comma 3 del medesimo articolo, in caso di variazioni dei minimi tabellari mensili, avverrà esclusivamente con riferimento ai primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto.

Lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6/4/1995

Con riferimento ai lavoratori assunti dopo il 6/4/1995, le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio nella misura di euro 130,00 (centotrenta/00) l.m., riferiti al parametro del livello 3, con le seguenti decorrenze:

- euro 90,00 (novanta/00) l.m. con decorrenza 1/05/2025
- euro 40,00 (quaranta/00) l.m. con decorrenza 1/06/2026

2) Una Tantum

Le Parti convengono di corrispondere, ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data odierna, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024 un importo "una tantum" di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) lordi, per i lavoratori già in servizio alla data del

Handwritten initials: "M" and "M"

Handwritten initials: "S"

Handwritten initials: "MR", "RP", "WB", "P", "R", "X"

Handwritten initials: "JL", "ZB"

Handwritten initials: "Est", "11", "2", "EB"

Handwritten initials: "R", "AL"

Handwritten initials: "J"

Handwritten initials: "MP"

Handwritten initials: "B", "G"

Handwritten initials: "Z"

6/4/1995 ed un importo “una tantum” di euro 900,00 (novecento/00) lordi per i lavoratori assunti dopo il 6/4/1995 - da porzionare in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo indeterminato nei periodi di riferimento - da erogare con le competenze del mese di aprile 2025, a condizione che le OO.SS. comunichino all’Azienda l’operatività dell’accordo entro il 15 marzo 2025.

Tali importi non entrano nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto contrattuale o di legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.

3) FASI

In relazione all’incremento generalizzato dei costi delle polizze assicurative per l’assistenza sanitaria, registrato anche con riferimento alla polizza stipulata dal FASI Rai, l’Azienda, dopo aver in via eccezionale mantenuto per il 2025 l’impegno economico assunto per il 2024 (quale anticipazione sul rinnovo contrattuale), si impegna a sostenere il medesimo impegno economico anche per il 2026, previa acquisizione dal Fondo della necessaria documentazione sulle condizioni rilevate nel mercato di riferimento.

B) PARTE NORMATIVA

1) Contratto di apprendistato professionalizzante

A decorrere dal 1° aprile 2025, i commi 4 e 5 dell’”Art. 10 – Apprendistato professionalizzante” vengono modificati come di seguito indicato; viene inoltre inserita, alla fine dello stesso art. 10, la norma transitoria di seguito riportata.

“4. Per tutto il periodo dell’apprendistato, i lavoratori sono inquadrati al livello immediatamente inferiore a quello finale di inquadramento.

5. La durata dell’apprendistato è definita in base al livello di inquadramento da conseguire ed al titolo di studi richiesto, nel rispetto delle previsioni contrattuali di ingresso, nonché delle prassi consolidate, secondo il seguente criterio:

Livello finale di inquadramento	Livello iniziale di inquadramento	Titolo di studi: laurea magistrale	Titolo di studi: diploma	Titolo di studi: scuola media
2 - 3	3 - 4	36 mesi		
5	6		36 mesi	
7	8			30 mesi

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Norma transitoria

Gli apprendisti già in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, che non abbiano ancora raggiunto l'inquadramento al livello immediatamente inferiore rispetto a quello finale di inquadramento, saranno assegnati a tale livello con decorrenza dal 1° aprile 2025."

2) Manovali/Ausiliari di livello 9/8

Per il personale inquadrato in qualità di manovale o ausiliario nei livelli 9 e 8, viene previsto il passaggio al livello superiore dopo almeno 2 anni.

Norma transitoria

Per coloro che abbiano già maturato, alla data di sottoscrizione del presente accordo, il periodo di 2 anni, l'assegnazione al livello superiore avrà decorrenza dal 1° aprile 2025.

3) Laboratori di manutenzione delle Sedi Regionali

In relazione a quanto previsto dal verbale di chiusura dei lavori della Commissione Sedi Regionali attivata in applicazione dell'accordo del 20 maggio 2023, le Parti convengono di riconoscere lo sviluppo di carriera fino al livello 1 per il Tecnico di Laboratorio di manutenzione in quanto Responsabile di tale attività nell'ambito della produzione, con passaggi graduali annui rispetto al livello di provenienza.

Norma transitoria

Le Parti, con riferimento alla fase di prima attuazione della previsione, convengono che i primi passaggi di livello delle risorse interessate verranno formalizzati con decorrenza dal 1° aprile 2025.

C) CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Le Parti convengono di regolare la materia della conciliazione vita-lavoro con specifico separato accordo, la cui applicazione è subordinata all'approvazione della presente ipotesi di accordo.

A collection of handwritten signatures and initials in various colors (blue, black, red) scattered across the bottom of the page, likely representing the signatories of the agreement.

D) DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti convengono di avviare, entro il corrente anno, i lavori finalizzati alla stesura del nuovo testo del CCL, provvedendo all'armonizzazione delle norme in esso contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Rai-Radiotelevisione Italiana





Francesco Sca
Francesco Petrucci
Francesca Belli

Per Unindustria Roma



Per le OO.SS.



Robbin

Christina

Mozelle Seng

Maria Giff

J. O. D.

Carroll Powell

Douglas

Arthur H. H.

Wm. C. C.

John C. C.

H. P. C.

~~Wm. C. C.~~

Wm. C. C.